



Federazione Autonoma Lavoratori Banca d'Italia
SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITY

F.A.L.B.I. – EUROPA

Federazione Autonoma Lavoratori Banca d'Italia

STATUTO

**SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE
aderente alla CONFESAL**

Ratificato dal 5° Congresso Nazionale
Grottaferrata – Park Hotel Villaferata
16 – 17 – 18 aprile 2015

Titolo I – COSTITUZIONE

Articolo 1

È costituita la F.A.L.B.I. Sindacato Nazionale B.C. e Autorità, in breve definita FALBI; è retta da leggi e regolamenti in vigore e dalle disposizioni del presente Statuto.

La FALBI è apartitica e aconfessionale.

La FALBI è l'unica titolare della trattativa generale e di ogni altra iniziativa che attenga il settore di competenza.

Possono essere iscritti alla FALBI:

- a. tutti i dipendenti, nonché i pensionati diretti e indiretti della Banca d'Italia;
- b. tutti i dipendenti dell'Agcm (Antitrust), dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, dell'Autorità per i Lavori Pubblici, dell'Autorità per la Privacy, della Consob, della Covip, dell'Isvap e della Banca Centrale Europea che, nel rispetto della loro specificità, potranno costituire organismi dirigenti propri, a cui sarà riconosciuta piena autonomia politica, organizzativa ed economica.

Articolo 2

La sede della FALBI è in Roma e non può essere in comune con quella di un partito politico.

Articolo 3

La FALBI si propone i seguenti scopi:

- a. difesa degli interessi morali e assistenziali, sia collettivi sia individuali di tutti i lavoratori del settore;
- b. miglioramento ed elevazione dello stato morale e sociale dei lavoratori realizzando le loro legittime aspirazioni ed affermandone i diritti;
- c. fare proprio, quale motivo costituente, il principio di autonomia quale indipendenza dai partiti politici e da qualsiasi altra forma associativa, a difesa della libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti;
- d. formulare i propri giudizi a prescindere da ogni condizionamento di natura ideologica e di opportunità politica per assecondare con l'azione sindacale i reali problemi dei lavoratori e lo sviluppo economico e civile del Paese;
- e. correlare la propria democraticità con la Costituzione repubblicana, sostenendo e difendendo le libere istituzioni ed il pluralismo politico e sociale;
- f. favorire e sviluppare la dignità e l'autonomia delle Organizzazioni dei lavoratori nei rapporti con ogni altra Associazione o Istituzione.

Articolo 4

Le cariche nazionali e territoriali saranno ricoperte dagli iscritti di cui alle lettere A. e B. dell'art. 1 mediante elezioni con votazioni da svolgersi nel rispetto delle modalità previste dal presente Statuto e dai rispettivi Regolamenti.

Gli eletti nelle cariche nazionali restano in carica 4 anni.

Tutte le cariche di cui sopra non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese anche sotto forma di forfetizzazione.

Articolo 5

Il patrimonio della FALBI è costituito:

- dai beni materiali ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, lasciti, donazioni, legati, successioni;
- dalle somme accantonate a qualsiasi titolo fino al loro utilizzo;
- dalla testata del periodico.

La FALBI ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità.

Articolo 6

Le entrate della FALBI sono costituite:

- dall'ammontare dei contributi ordinari e straordinari ad essa spettanti;
- dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- dalle somme da incamerarsi per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo;
- dai proventi della pubblicità contenuta nel periodico.

Titolo II – COMPITI DEL SINDACATO

Articolo 7

La FALBI coordina tutte le proprie strutture e ne stabilisce un comune indirizzo affinché agiscano in modo unitario, concorde ed in armonia con gli obiettivi sociali di tutto il mondo del lavoro.

Articolo 8

I compiti della FALBI sono i seguenti:

- studio, preparazione e stipulazione dei contratti collettivi, Regolamenti o Statuti di previdenza e assistenza concernenti i lavoratori di cui all'art. 1;
- difesa, presso gli Organismi competenti, della condizione sociale, economica e morale della categoria;
- rappresentanza degli associati presso Organi o Enti che abbiano un'attività correlata alla vita sindacale ed assistenziale dei lavoratori della categoria;
- organizzazione di Commissioni intese ad assistere i lavoratori in ogni campo ed in particolare a curare le diverse esigenze degli stessi in relazione alle caratteristiche

della categoria e degli Enti di appartenenza, con speciale riguardo ai rapporti di lavoro;

- tutti gli altri compiti che possono sorgere dalle necessità organizzative, sindacali e assistenziali della vita della categoria;
- pubblicazione del periodico.

Titolo III – ORGANI DEL SINDACATO

Articolo 9

Sono Organi del Sindacato:

- a. il Congresso Nazionale;
- b. il Segretario Generale;
- c. il Segretario Amministrativo;
- d. il Comitato di Segreteria Generale;
- e. il Consiglio Nazionale;
- f. il Collegio dei Probiviri.

IL CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 10

Il Congresso è l'organo supremo del Sindacato e le sue deliberazioni sono impegnative per tutta l'Organizzazione.

Articolo 11

Compongono il Congresso Nazionale i Delegati di tutte le Rappresentanze Provinciali eletti dagli iscritti, secondo il Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Articolo 12

Il Congresso è convocato, in via ordinaria, ogni 4 anni o, in via straordinaria, su richiesta di un gruppo di Rappresentanti Provinciali che rappresenti almeno il 50% più 1 degli iscritti al Sindacato.

Articolo 13

Il Congresso provvede alle elezioni dei seguenti Organismi, secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto:

- a. Segretario Generale;
- b. Segretario Amministrativo;
- c. Comitato di Segreteria Generale;
- d. Consiglio Nazionale;
- e. Collegio dei Probiviri.

Il Congresso delibera:

- a. le modifiche al presente Statuto, che dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 degli iscritti rappresentati;
- b. gli indirizzi da seguire per l'attività sindacale e organizzativa dell'Organizzazione;
- c. ogni altro punto che venga iscritto all'o.d.g..

Articolo 14

L'avviso di convocazione del Congresso deve essere spedito non meno di quaranta giorni prima della riunione e contenere l'o.d.g. da discutere .

Articolo 15

Il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo, i componenti del Comitato di Segreteria Generale, del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri, se non delegati, partecipano di diritto al Congresso Nazionale con facoltà di parola e non di voto.

Articolo 16

Le votazioni per l'elezione di Organi avverranno a scrutinio segreto, su lista unica con indicazione di preferenza, in misura proporzionale agli iscritti rappresentati, secondo quanto previsto dal Regolamento Congressuale.

E' fatto salvo il potere del Congresso di adottare una diversa modalità di elezione a condizione che sia votata da almeno i 2/3 dei delegati.

Ogni altra votazione avverrà per alzata di mano, a meno che venga richiesto – da almeno ¼ dei delegati – l'appello nominale o lo scrutinio segreto.

Articolo 17

Il Congresso Nazionale è validamente costituito quando vi siano rappresentati i 2/3 degli iscritti e decide a maggioranza di voti rappresentati, salvo il caso in cui sia richiesta la maggioranza qualificata.

IL SEGRETARIO GENERALE

Articolo 18

Il Segretario Generale:

- nel corso della prima riunione del Comitato di Segreteria, nomina, tra i membri dello stesso Comitato, 6 membri che, a rotazione, potranno essere chiamati a svolgere funzioni vicarie;
- detiene la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione; assegna, in caso di assenza o impedimento, le proprie funzioni ad uno dei Vicari all'interno del Comitato di Segreteria Generale;
- propone al Consiglio Nazionale l'adozione di un codice etico;

- è preposto ai rapporti con la parte datoriale;
- è responsabile della comunicazione agli iscritti e al personale della Banca d'Italia;
- è responsabile dell'organizzazione del Comitato di Segreteria Generale e, a tal fine, può affidare incarichi di responsabilità ai membri che la compongono ed anche a membri del Consiglio Nazionale; può istituire, stabilmente o a termine, aree organizzative con specifiche competenze all'interno del Comitato di Segreteria Generale;
- è responsabile dell'organizzazione degli Uffici del Sindacato e del personale addetto. Dispone, a tal fine, il distacco, anche temporaneo, di iscritti all'organizzazione presso la Sede Centrale del Sindacato;
- costituisce le "delegazioni";
- comunica al Comitato di Segreteria Generale e al Consiglio Nazionale, alla prima occasione utile, il conferimento delle deleghe di responsabilità su specifiche tematiche e quelle per il coordinamento delle aree territoriali.
- può, per periodi delimitati di tempo, nominare Commissari per l'espletamento di attività organizzative e di rappresentanza;
- designa i membri dell'Organizzazione nelle Commissioni e nei Comitati del Fondo Pensione Complementare e del R.T.Q.;
- convoca il Consiglio Nazionale;
- adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti cautelari "motivati", quali la sospensione dalla carica e/o dall'iscrizione. Convoca, entro 30 giorni, il Comitato di Segreteria Generale per deliberare il deferimento al Collegio dei Probiviri.

Per l'adozione dei provvedimenti di cui sopra, che riguardino componenti del Comitato di Segreteria Generale, è necessario il deferimento al Consiglio dei Probiviri da parte del Consiglio Nazionale.

IL COMITATO DI SEGRETERIA GENERALE

Articolo 19

Il Comitato di Segreteria Generale si compone al massimo di 25 membri, in aggiunta al Segretario Generale e al Segretario Amministrativo.

Il Comitato di Segreteria Generale:

- è destinatario di deleghe operative da parte del Segretario Generale
- attua le scelte deliberate dal Congresso e dal Consiglio Nazionale;
- coordina la redazione del "periodico";
- esamina, discute e approva le piattaforme rivendicative e le ipotesi di accordi negoziali che dovranno essere ratificate dal Consiglio Nazionale e, comunque, sottoposte al "referendum";
- delibera lo stato di agitazione e lo sciopero;
- ratifica le decisioni assunte dal Segretario Generale per motivi di urgenza di cui all'art. 18;
- esamina, discute e approva, con cadenza annuale, il rendiconto consuntivo e il preventivo presentati dal Segretario Amministrativo;

- delibera i deferimenti al Collegio dei Probiviri, con eccezione di quelli riguardanti i propri componenti;
- designa i membri dell'Organizzazione nel Consiglio di Amministrazione della CSR e nel Consiglio direttivo del CASC;
- provvede alla cooptazione qualora vengano meno propri componenti. Decade al venir meno del 50% + 1 dei componenti.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Articolo 20

Il Consiglio Nazionale è composto da un massimo di 40 membri, comprensivi del Segretario Generale dal Segretario Amministrativo, oltre ad un rappresentante per ognuna delle Autorità facenti parte della Federazione .

Il Consiglio Nazionale:

- ratifica le deliberazioni assunte dal Comitato di Segreteria in materia di piattaforme rivendicative, di azioni di sciopero e di ipotesi d'accordo;
- su proposta del Segretario Generale, elegge, alla 1^a riunione, due Presidenti del Consiglio Nazionale, che svolgono la funzione a rotazione;
- verifica l'attuazione di quanto deliberato dal Congresso;
- approva i Regolamenti interni delle strutture Territoriali e dell'Organo disciplinare;
- delibera sull'importo e sulle modalità di esazione della quota di iscrizione al Sindacato;
- delibera i deferimenti al Collegio dei Probiviri dei componenti del Comitato di Segreteria;
- convoca il Congresso Nazionale ordinario e straordinario e ne formula l'ordine del giorno. In caso di vacanza definitiva del Segretario Generale e/o del 50% più 1 dei membri del Comitato di Segreteria indice il Congresso Straordinario da convocare entro 6 mesi;
- approva i regolamenti per lo svolgimento del Congresso Nazionale e quello per il proprio funzionamento;
- provvede alla sostituzione dei propri membri decaduti, fino a un massimo del 49%, mediante cooptazione;
- nomina il Direttore editoriale del Periodico.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Segretario Generale.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide quando è presente almeno la metà più 1 dei membri aventi diritto al voto.

Non sono ammesse deleghe.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale, con diritto di parola, ma non di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri e il Direttore editoriale del periodico.

In caso di fatti urgenti e improcrastinabili, il Consiglio Nazionale può esercitare, provvisoriamente, i poteri riconosciuti al Congresso, fermo restando che entro 120 giorni dall'evento dovrà essere convocato il Congresso Nazionale.

ORGANI DI DISCIPLINA E NORME DISCIPLINARI

Articolo 21

Tutti gli iscritti sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e a rispettare la disciplina sindacale da esso stabilita.

Articolo 22

È organo disciplinare il Collegio dei Probiviri

Il Regolamento per lo svolgimento delle procedure dell'Organo disciplinare è approvato dal Comitato di Segreteria Generale e ratificato dal Consiglio Nazionale.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 23

Il Collegio dei Probiviri si compone di un Presidente, di 2 membri effettivi e 2 supplenti, eletti con le modalità previste all'art. 16 – I e II comma – del presente Statuto.

Quando vengano meno 3 o più componenti il Collegio dei Probiviri, la Segreteria Generale convoca, entro 60 gg., il Consiglio Nazionale, che elegge i componenti effettivi e supplenti.

Il collegio dei Probiviri:

- esamina i deferimenti pervenuti dal Consiglio Nazionale e dal Comitato di Segreteria e irroga – se del caso – le sanzioni previste dal presente Statuto;
- adotta le decisioni a maggioranza semplice, salvo che deliberi l'espulsione per la quale è necessaria l'unanimità dei membri del Comitato;

La decisione del Collegio dei Probiviri deve essere resa nota all'interessato entro 30 giorni;

Eventuali provvedimenti di espulsione vanno adottati all'unanimità dei membri del Collegio. La decisione dei Probiviri, sentite le parti, deve essere emanata entro 30 gg. dall'inizio del procedimento.

La decisione è inappellabile.

Articolo 24

L'Organo Disciplinare può deliberare sanzioni, graduate sulla gravità del danno arrecato, adottando i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo;
- b) biasimo;
- c) sospensione dalla carica sindacale sino a 6 mesi;
- d) sospensione dall'iscrizione sino ad 1 anno;
- e) espulsione.

La sanzione di cui al punto e) dovrà essere assunta con l'unanimità dei membri dell'Organo Disciplinare.

Titolo IV – ORGANI TERRITORIALI

Articolo 25

Sono Organismi territoriali del Sindacato, nonché titolari dell'azione ex art. 28 l. 300/70, le Rappresentanze Provinciali, che hanno durata quadriennale, con obbligo di verifica biennale del mandato.

Titolo V – INCOMPATIBILIA' E NORME COMPORTAMENTALI

Articolo 26

È incompatibile con la carica di Segretario Generale della FALBI l'assunzione di qualsiasi incarico in partiti o movimenti politici.

Anche la semplice candidatura del Segretario Generale ad elezioni comporta la sua decadenza dalla carica sindacale.

La carica di membro dell'Organo di Disciplina è incompatibile con quella di membro di Segretario Generale, di membro del Comitato di Segreteria Generale e del Consiglio Nazionale.

Articolo 27

La partecipazione ad organismi di gestione o di rappresentanza avviene sempre in nome e per conto del Sindacato.

L'operato di chi è impegnato in tali organismi non può essere in contrasto con quanto previsto dallo Statuto e con quanto è stato approvato dal Congresso.

Eventuali condotte difformi da quanto sopra previsto comportano il deferimento al Collegio dei Probiviri.

Sanzioni definitive quali la sospensione dalla carica, o più gravi, comportano la dimissione dall'Organismo di rappresentanza.

Articolo 28

I dirigenti sindacali FALBI, nazionali o territoriali, i rappresentanti della FALBI eletti o nominati presso enti, organismi o commissioni, sono tenuti a partecipare alle iniziative indette dal sindacato, a qualsiasi livello.

La mancata adesione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari quali il deferimento al Collegio dei Probiviri.

Il Segretario Generale comunicherà al Comitato di Segreteria Generale e al Consiglio Nazionale i nominativi dei dirigenti non aderenti alle iniziative indette.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si rimanda alle norme costituzionali, comunitarie, di legge e regolamentari.